

**FONDAZIONE ABENDROT**

La Cassa pensioni all'insegna della sostenibilità

# Regolamento sulla liquidazione parziale

Stato 1.1.2007

## **Regolamento per l'attuazione di una liquidazione parziale**

In caso di uscita di un'azienda affiliata in seguito alla disdetta dell'Accordo di adesione o alla cessazione dell'attività a causa della dichiarazione di fallimento, dell'estinzione dell'attività commerciale o di una fusione sono considerate soddisfatte le condizioni per una liquidazione parziale. Sulla base delle disposizioni di legge in materia di cui all'art. 23 LFLP, nonché agli artt. da 53b a 53d LPP, e in conformità alle disposizioni di cui all'art. 12 dell'Atto di fondazione della Fondazione Abendrot, nella fattispecie viene applicata la seguente procedura.

### **1. Liquidazione parziale della Fondazione collettiva**

#### **1.1 *Principio***

La disdetta di un Accordo di adesione ha come conseguenza una liquidazione parziale della Fondazione collettiva.

#### **1.2 *Trasferimento dei fondi liberi***

I fondi liberi e vincolati della cassa di previdenza dell'azienda uscente vengono trasferiti al nuovo istituto di previdenza.

#### **1.3 *Patrimonio di previdenza***

Il patrimonio di previdenza corrisponde a tutti gli attivi, a valori di mercato, alla data di chiusura del bilancio, al netto degli obblighi commerciali, delle delimitazioni contabili passive e delle riserve di contributi del datore di lavoro.

#### **1.4 *Capitale di previdenza***

Il capitale di previdenza corrisponde al capitale di risparmio e alla riserva matematica necessari al giorno di riferimento dal punto di vista attuariale, compresi i necessari accantonamenti e consolidamenti (p. es. in ragione dell'aumento della speranza di vita).

Definizione dei parametri determinanti:

- la determinazione del patrimonio di previdenza e del capitale di previdenza verrà effettuata il giorno di chiusura del bilancio
- il Consiglio di fondazione può scegliere per la determinazione un'altra data
- i seguenti due limiti determinano un'eccedenza di copertura o una copertura insufficiente:
  - 1) il limite inferiore corrisponde al capitale di previdenza
  - 2) il limite superiore corrisponde al capitale di previdenza, maggiorato delle riserve di fluttuazione di valore necessarie secondo i principi matematici finanziari per l'attuale strategia d'investimento

#### **1.5 *Copertura insufficiente***

Se il patrimonio di previdenza scende sotto l'ultimo limite inferiore conosciuto, si ha una copertura insufficiente ai sensi dell'art. 44 cpv. 1 OPP2.

In tal caso il Consiglio di fondazione, dopo aver consultato il perito in materia di previdenza professionale, decide sulle misure di risanamento da adottare.

La Fondazione informa in modo adeguato le persone assicurate, le persone pensionate, nonché i datori di lavoro sulla copertura insufficiente e sulle misure prese per riassorbire l'importo scoperto.

In caso di una copertura insufficiente al momento dello scioglimento di una cassa di previdenza, la Fondazione è in modo particolare autorizzata ad effettuare una detrazione pro quota del disavanzo attuariale nella misura in cui ciò non si traduca in una riduzione dell'avere di vecchiaia ai sensi dell'art. 15 LPP.

## 1.6 *Ecceденza di copertura*

Se il patrimonio di previdenza si situa sopra l'ultimo limite superiore conosciuto, si ha un'ecceденza di copertura.

Se l'ecceденza di copertura è superiore al capitale di previdenza nella misura di almeno il 10%

- a) una cassa di previdenza che per la fine dell'anno precedente ha disdetto il suo contratto di adesione riceverà la sua quota all'ecceденza di copertura. Tale quota verrà calcolata sulla base del capitale di previdenza della cassa di previdenza e ripartita tra le singole persone assicurate in misura corrispondente al loro capitale di previdenza
- b) alla persona assicurata che lascia la Fondazione perché
  - l'effettivo della sua azienda è stato ridotto in maniera considerevole
  - la sua azienda ha subito una ristrutturazioneverrà corrisposta la quota individuale all'ecceденza di copertura. Tale quota verrà calcolata in misura corrispondente al capitale di previdenza della persona assicurata.

## 2. **Liquidazione parziale o totale della cassa di previdenza aziendale**

### 2.1 *Condizioni per una liquidazione parziale*

In presenza di determinate condizioni, si procederà a una liquidazione parziale di una cassa di previdenza affiliata. Oltre ai casi menzionati nel preambolo, va inoltre considerato quale evento determinante per una liquidazione parziale una significativa riduzione dell'effettivo delle persone assicurate della cassa di previdenza aziendale.

### 2.2 *Patrimonio libero*

Nel caso in cui la cassa di previdenza dell'azienda affiliata dovesse disporre di un patrimonio libero, in caso di una liquidazione o di una liquidazione parziale dell'azienda occorre procedere a una liquidazione totale o parziale della cassa di previdenza. In tal caso fungerà da base il capitale libero disponibile al momento della liquidazione parziale o totale.

### 2.3 *Partecipazione della Commissione di previdenza del personale*

La Commissione di previdenza del personale dell'azienda ha il diritto, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione della Fondazione Abendrot in merito alla prevista liquidazione parziale o totale, di presentare al Consiglio di fondazione, per approvazione, un piano di ripartizione, definendo al riguardo la data esatta e i fondi liberi, nonché la parte da distribuire.

### 2.4 *Decisione del Consiglio di fondazione*

Nel caso in cui la Commissione di previdenza non dovesse presentare un proprio piano di ripartizione, il Consiglio di fondazione definirà la data esatta, i fondi liberi, nonché la parte da distribuire, e allestirà un piano di ripartizione sulla base di criteri riconosciuti (parità di trattamento dei destinatari, oggettività dei criteri).

## 3. **Informazione e sistema di notifica**

In caso di una liquidazione parziale della Fondazione o della cassa di previdenza aziendale, il Consiglio di fondazione provvede ad informare i destinatari, comunicando loro il piano di ripartizione e fissando un termine di 30 giorni per la presentazione di un'opposizione motivata all'attenzione del Consiglio di fondazione. Senza la presentazione di un'opposizione entro il suddetto termine, si procederà alla ripartizione.